

COMUNE DI LATIANO

PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO
N.

¹CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI

attrezzature museali per il potenziamento ed il miglioramento della fruizione, dell'accoglienza, della didattica e conservazione del patrimonio museale

L'anno duemila....., il giorno, del mese di, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me

Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il/La Sig.,

nato/a a, il

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA

..... che rappresenta nella sua qualità di

..... di seguito nel presente atto

denominato "Comune".

Il/La Sig.

nato/a a, il

residente a, in Via

....., n. nella sua qualità di

....., della ditta

con sede legale in, Via, n.

C.F./P.IVA, di seguito nel presente atto

denominato "fornitore" comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io

segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

– che con provvedimento del n.

....., in data, è stato approvato il progetto esecutivo,

redatto dal progettista sig.

..... nell'importo di

euro, di cui euro per le forniture da appaltare;

– che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., e come dai verbali di gara in data,

approvati dal Responsabile del servizio con determinazione n. in

data

– che è risultata aggiudicataria la ditta

..... L'importo di aggiudicazione risulta

essere di euro, comprensivo del costo del personale;

– che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell'art. 304 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce alla ditta

l'appalto per la fornitura di

.....

.....

.....

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad

euro, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo,

a misura, a corpo e a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163 s.m.i., secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di appalto delle

forniture di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del contratto, pur

non materialmente allegati:

a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni tecnica;

b) il computo metrico estimativo e la stima del costo di incidenza della manodopera;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonchè degli

elaborati progettuali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. La Fornitura dovranno essere ultimati nel termine di giorni, naturali e consecutivi, sotto la comminatoria di una penale pari a per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

3. È ammessa, su motivata richiesta del fornitore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla ditta, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al fornitore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI

1. Il pagamento è disposto in unica soluzione previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato da responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta

ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni con le modalità previste dall'art. 304 comma 2 del D.p.r. 207/2010.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante per un importo di euro

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. Il Comune può richiedere alla ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 7 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – PIANO

OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento [quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81] ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto, ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. La ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le forniture.

2. La ditta è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della ditta per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della fornitura eseguita.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta fornitrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

ARTICOLO 11 – DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. la ditta elegge domicilio presso, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. La ditta dichiara che il/la Sig. nato/a, il, è autorizzato/a

a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

4. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ARTICOLO 13 – ANTICIPAZIONE [FINO AL 31 DICEMBRE 2014]

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, alla ditta sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale e quindi pari ad €che verrà recuperata in occasione del pagamento a saldo.

3. Ai sensi dell'art. 140, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i.,l'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se la fornitura non procede secondo i tempi contrattuali.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

-;

-

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

.....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è

ARTICOLO 15 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di

ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2, del D.Lgs.n. 163/2006 s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico del fornitore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 19 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma "Open Office", del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

per il Comune

per l'Appaltatore

Il Segretario Comunale